

# S T A T U T O

= = = = =

## Art. 1 - Costituzione - sede e durata

E' costituita l'associazione denominata "ABBA' ASSOCIAZIONE PER L'ADOZIONE A DISTANZA DELL'INFANZIA ABBANDONATA" in breve "ABBA'". Essa puo associarsi ad altre organizzazioni, comunque costituite, per il migliore conseguimento dei propri scopi. L'Associazione e costituita senza scopo di lucro diretto o indiretto.

L'Associazione ha sede in Milano.

L'Associazione ha durata illimitata.

## Art. 2 - Scopo

L'Associazione si ispira, anche per quanto riguarda la struttura organizzativa, a principi di solidarietà sociale, trasparenza e democraticità ed è improntata a garantire l'effettività del rapporto associativo e la partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione.

L'Associazione si propone di:

- individuare e porre in essere iniziative concrete atte a favorire l'adozione a distanza e l'accompagnamento scolastico ed educativo di bambini e ragazzi abbandonati o in famiglie in grande difficoltà economica e sociale che vivono, in

particolare, nei paesi in via di sviluppo;

- appoggiare, promuovere e favorire ogni iniziativa ordinata alla crescita umana e spirituale dei bambini e dei ragazzi, attraverso una adeguata formazione scolastica e professionale, e al loro successivo inserimento nel mondo del lavoro e nella società civile;

- promuovere e realizzare progetti e iniziative coerenti con le finalità statutarie dell'Associazione prioritariamente nell'ambito della cooperazione allo sviluppo nei paesi emergenti in cui Abbà opera;

- svolgere, in vista dei precedenti obiettivi, un'azione di sensibilizzazione, in Italia e all'estero, nei confronti delle situazioni di sofferenza e di emarginazione che impediscono a milioni di bambini di conoscere le più elementari forme di accoglienza;

- realizzare periodici di informazione cartacei e telematici, un sito internet e ogni altro strumento di comunicazione utile alla sensibilizzazione e alla diffusione di notizie e informazioni sulle attività dell'Associazione;

- assumere tutte le iniziative ritenute utili dall'assemblea per l'esclusivo conseguimento degli scopi sociali suddetti.

### **Art. 3 - Ammissione dei Soci**

L'Associazione si avvale dell'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, ai quali possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Sono ammessi a far parte dell'Associazione coloro che ne condividono gli scopi. L'associato si obbliga al rispetto dello statuto. I Soci sono divisi nelle categorie individuate dal Consiglio Direttivo. Non vi è alcuna limitazione nei diritti di ogni categoria di soci. La qualifica di socio è assunta con un versamento di una quota annuale di importo non inferiore all'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale ultimo provvederà circa l'ammissione quale Socio dell'Associazione. La qualifica di socio cessa decorso un anno dal versamento della quota associativa, l'ultimo giorno del trimestre solare corrispondente a quello in cui la quota associativa risulta versata nell'anno precedente. Gli associati cessano, inoltre, di appartenere all'associazione per dimissione, decesso, comportamento contrastante con gli scopi statuari o persistente violazione degli obblighi statuari.

Spetta al Consiglio Direttivo dichiarare la decadenza di un Socio che sia venuto meno allo spirito dell'Associazione.

In ogni caso la persona non ammessa a far parte dell'Associazione o nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza a far parte dell'Associazione può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci contro i provvedimenti di non ammissione o di esclusione che devono, comunque, essere motivati.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

#### **Art. 4 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dalle quote associative;
- b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo;
- c) da contributi eventualmente corrisposti da enti o privati;
- d) dagli interessi attivi o da altre rendite patrimoniali;
- e) dai beni mobili ed immobili e dai valori di qualunque specie e natura di proprietà dell'Associazione;
- f) da altre entrate eventuali.

Il patrimonio sociale è indivisibile fra i Soci, così come ogni suo incremento e accessorio.

#### **Art. 5 - Organi sociali**

Sono organi sociali:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente dell'associazione;
- d) Il segretario.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

#### **Art. 6 - Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina il Consiglio Direttivo;
- c) delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservati alle sue competenze.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione da inviare agli associati almeno quindici giorni prima dell'adunanza e mediante avviso da affiggere presso la sede

sociale nel suddetto termine, contenenti l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, oltre all'elenco delle materie da trattare. Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad almeno un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Ogni socio, qualunque sia la categoria di appartenenza, ha diritto ad un solo voto. Sono ammesse deleghe solo ad un altro socio. Ogni socio non può essere latore di più di due deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza o impedimento anche di questo, da altro socio prescelto dall'assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

#### **Art. 7 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo

composto da 3 a 9 membri, i quali dureranno in carica un anno e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il numero minimo di Consiglieri si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione con facoltà di delegare i poteri stessi e la firma sociale ad uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio nomina il Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario scelto anche fuori dei suoi componenti. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, per loro incarico dal Segretario, mediante invito da affiggere presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza. Deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni occorre l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri. Saranno altresì valide le adunanze del Consiglio alle quali, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i membri del Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente e, in difetto da chi è nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Dalle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario.

#### **Art. 8 - Presidente**

Il Presidente o chi ne fa le veci presiede il Consiglio direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, ed anche di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Può delegare in via permanente al Vice-Presidente o ad altri consiglieri talune sue funzioni.

#### **Art. 9 - Segretario**

Il Segretario dell'Associazione esplica i compiti di gestione ordinaria e quelli a lui demandati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### **Art. 10 - Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio, predisposto dal Consiglio direttivo dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione.

#### **Art. 11 - Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di

sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato secondo le indicazioni dell'Assemblea e comunque secondo il disposto dell'art. 5 comma 4 della legge 266/91, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve agli aderenti.

#### **Art. 12 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e alla normativa vigente in materia.